



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 54 del 13/04/2005**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 marzo 2005, n. 278

Variazione al bilancio di previsione 2005, art. 42 L.R. 28/01. Iscrizione fondi ministeriali relativi alla L. 236/93 (Art. 6, comma 4 Legge 8 marzo 2000, n. 53).

Il Presidente della Giunta Regionale con delega alla formazione professionale, sulla base dell'istruttoria espletata dall'ufficio bilancio e contabilità e confermata dal Dirigente dello stesso ufficio e dal Dirigente del settore Formazione Professionale riferisce quanto segue:

Com'è noto la legge 236/93 mira a promuovere interventi formativi strettamente correlati all'innovazione tecnologica e organizzativa dei processi produttivi, nonché all'arricchimento professionale dei lavoratori, finalizzato a consentire il mantenimento dei livelli occupazionali e l'incremento della produttività.

L'art. 13 comma 4, della Legge 8 Marzo 2000, n° 53 stabilisce che con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, si provveda alla ripartizione tra le Regioni e le Province Autonome di una quota annua del fondo per l'occupazione.

In attuazione di quanto previsto dal suddetto art. 6 della Legge n° 53 con Decreto Interministeriale n° 349/V/2004 è stata disposta la destinazione della somma di Euro 15.493.706,97 per l'annualità 2004, in favore delle Regioni e delle Province Autonome per il finanziamento di progetti di formazione di lavoratori occupati.

Con nota n° 41231/04 del 22/12/04, acquisita ai protocollo del settore al n° 001/A dell'11/1/05 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha inviato a tutte le Regioni e Province Autonome il suddetto decreto, che si allega in copia al presente atto quale parte integrante, dal quale risultano assegnate alla Regione Puglia risorse pari ad Euro 721.645,58.

Con il presente atto, ai sensi dell'art. 42 della L.R. 28/01, si provvede alla iscrizione nel bilancio di previsione 2005, in termini di competenza e di cassa, dei fondi assegnati, pari ad Euro 721.645,58

**ADEMPIMENTI CONTABILI Di CUI ALLA L.R. 28/01**

ci Viene accertata sul Bilancio Regionale 2005 la somma di Euro 721.645,58 di cui al D.I 349/V/2004 al capitolo dell'entrata n° 2050554;

a Viene apportata ai sensi dell'art. 42 della L.R. 28101, in termini di competenza e cassa, la seguente variazione al bilancio 2005:

**PARTE ENTRATA PARTE SPESA**

Cap. 2050554 Cap. 961054  
+ Euro 721.645,58 + Euro 721.645,58

Tutto ciò premesso e considerato, il Presidente della G.R. relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del seguente atto finale di specifica competenza della Giunta Regionale, così come puntualmente definito dalla L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera k).

## LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta;

Viste le sottoscrizioni poste in calce del presente provvedimento da parte dei dirigenti responsabili per competenza in materia che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;

A voti unanimi espressi nei termini di legge,

## DELIBERA

ai sensi dell'art. 42 della L.R. 28/01, di apportare, in termini di competenza e cassa, la variazione al bilancio 2005, così come esplicitato nella sezione contabile;

di accertare nel bilancio di previsione 2005 l'importo di Euro 721.645,58 così come assegnato, alla Regione Puglia, con il D.I. 349/V/2004, allegato in copia al presente atto quale parte integrante;

di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio regionale ai sensi dell'art. 14, comma 2, L.R. 25/04 nonché di pubblicarlo sul BURP ai sensi dell'art. 4, comma 7, L.R. 28/01.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta

Dr. Romano Donno Dott. Raffaele Fitto

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali,

di concetto con

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO il Decreto Legge 20 maggio 1993 n. 148, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 luglio 1993 n. 236;

VISTO l'art. 6, comma 4, della Legge, 8 marzo 2000 n. 53, il quale prevede che con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, si provvede alla ripartizione tra le Regioni e le Province Autonome di una quota annua del Fondo per l'Occupazione;

VISTO il parere favorevole espresso in data 28 ottobre 2004 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano;

VISTO il D.M. 201/I/2004 del 21 luglio 2004, recante approvazione della 2<sup>a</sup> variazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 del Fondo di Rotazione per la formazione professionale e l'accesso al Fondo Sociale Europeo, di cui, all'art. 9 della Legge, n. 236 del 19 luglio 1993;

## DECRETA

### Articolo 1

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 6, comma 4, della Legge n. 53, dell'8 marzo 2000 si dispone; per l'annualità 2004, la destinazione della somma di Euro 15.493.706,97 in favore delle Regioni e delle Province Autonome per il finanziamento di progetti di formazione di lavoratori occupati.

2. L'onere di cui al precedente comma fa carico al capitolo, 7033 del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 del Fondo di Rotazione per la formazione professionale e l'accesso al Fondo Sociale Europeo, di cui all'art. 9, della Legge n° 236 del 19 luglio 1993 - 2ª nota di variazione.

3. I progetti di formazione di cui al comma 1 del presente articolo sono presentati:

- a) dalle imprese, sulla base di accordi contrattuali che prevedano quote -di riduzione dell'orario di lavoro;
- b) direttamente dai singoli lavoratori.

### Articolo 2

1. Le risorse di cui all'Articolo 1, comma 1 del presente Decreto, pari a Euro 15.493.706,97, vengono assegnate con vincolo di scopo e ripartite fra le Regioni e le Province Autonome di Trento, e di Bolzano, come da tabella di seguito riportata:

2. Allo scopo di promuovere l'istituto del congedo per la formazione continua, le Regioni possono destinare fino al 5% delle risorse loro assegnate al fine di garantire un'informazione adeguata ai lavoratori, alle imprese ed alle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori;

3. Le Amministrazioni Regionali e delle Province Autonome garantiscono nelle diverse tipologie di azione il principio delle pari opportunità.

### Articolo 3

1. Le Regioni e le Province Autonome predispongono specifiche procedure di evidenza pubblica per l'utilizzo delle risorse assegnate e trasmettono al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali l'atto deliberativo dell'organò, competente, relativo all'avvio delle procedure di cui sopra, a seguito del quale il Ministero del Lavoro e, delle Politiche Sociali procede alla liquidazione delle risorse di cui alla tabella indicata all'art. 2 del presente Decreto.

2. Le Regioni e le Province Autonome comunicano al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali l'avvenuto impegno delle predette risorse, con impegni giuridicamente vincolanti.

3. Il contributo di cui all'articolo 1 del presente Decreto è utilizzato nel rispetto delle regole comunitarie in materia di aiuti di Stato (Regolamento della CE n. 68/2001 e n. 69/2001).

4. Trascorsi 24 mesi dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del presente Decreto, il Ministero del Lavoro e del le Politiche Sociali procede alla revoca delle risorse non impegnate, dalle Regioni e dalle Province Autonomie - con impegni giuridicamente vincolanti. Tali risorse sono distribuito; secondo un criterio di proporzionalità tra le Regioni e le Province Autonome che hanno erogato - a favore dei beneficiari almeno, il 30% delle risorse di cui alla tabella indicata all'art. 22 del presente Decreto e che hanno provveduto al regolare invio dei Rapporti di monitoraggio secondo le Linee - Guida predisposte dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di cui al successivo art. 4, comma 1.

### Articolo 4

1. Allo scopo di monitorare l'andamento dell'attività formativa finanziata, te Regioni e le Province Autonome, predispongono un rapporto annuale, entro il 30 giugno di ogni anno, secondo le Linee Guida, elaborate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, da inviare allo stesso Ministero.

2. Il Ministero del Lavoro e del le Politiche Sociali provvede a redigere un rapporto annuale di sintesi di

monitoraggio, entro il 30 novembre di ogni anno.

Roma, lì 17 dicembre 2004

Il Ministero del Lavoro e delle  
Politiche Sociali e delle Finanze